REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 2217 Cagliari, 2 febbraio 2012

> Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Ufficio Ispettivo
- Ufficio ENPI

> Agli Assessorati regionali
- Uffici di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Centro regionale di programmazione
- Ufficio controllo interno di gestione

> e, p.c. AGENZIA per il LAVORO
fax 7917

> AGENZIA Conservatoria delle Coste
fax 070/4509707

> ARGEA
fax 0783/300677

> AGRIS
fax 079/389450

> LAORE
fax 070/60262222

> AGENZIA Sardegna Promozione
fax 93149

> ENAS
fax 070/670758

> ERSU-Cagliari
fax 070/66206392

> ERSU-Sassari
fax 079/272118

> ISRE
fax 0784/37484

> AREA
fax 070/271066

> ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL - FP
Fax 070/2795371

CISL - FPS
Fax 2638

UIL - FPL
Fax 6298

DIRER - SDIRS
Fax 2763

FE.D.R.O.
Fax 4378

S.A.DI.R.S
Fax 2281

S.A.F.
Fax 070/4560876

FENDRES - SAFOR - CONFSAL
Fax 2754

U.G.L.
Fax 070/4520210

U.S.B. – Unione Sindacati di Base
Fax 070/6404868

C.M.S.
Fax 070/252048

SILDIR
Fax 2632

SAFOR
c/o FENDRES
Fax 2754

FUL
Fax 070/9209302

CISNA
Fax 070/2359900

UNIVIP
c/o Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio
Fax 070/667756

S.A.Re.S.
Fax 070/7731357

Oggetto: **Elezioni RSU 6 e 7 marzo 2012.**

PREMESSA

Com'è noto, in data 15 aprile 2011 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa per l'indizione delle elezioni R.S.U. del comparto personale dipendente dell'Amministrazione regionale, degli Enti, degli Istituti e delle Agenzie ed in data 9 gennaio 2012 è stato firmato il relativo regolamento.

La procedura elettorale ha avuto inizio il 19 gennaio 2012; le votazioni si svolgeranno il 6 e 7 marzo 2012.

Secondo quanto previsto dal predetto regolamento le direzioni generali dell'Amministrazione regionale e degli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali sono chiamate al massimo sforzo collaborativo e favoriscono la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

Si invitano dunque codeste direzioni, tra l'altro, a rendere disponibili in tutte le sedi di lavoro idonei spazi, ripartiti in modo uniforme tra le diverse organizzazioni sindacali presentatrici di liste elettorali, per consentire l'affissione delle comunicazioni concernenti le elezioni; consentire ai membri della Commissione elettorale e ai componenti dei seggi elettorali l'assolvimento dei propri compiti; facilitare l'affluenza alle urne mediante un'idonea organizzazione del lavoro.

Di seguito si riepilogano le disposizioni riguardanti le assenze dei lavoratori per la partecipazione alle operazioni elettorali nonché le assenze dei membri della Commissione elettorale e dei componenti dei seggi elettorali per l'esercizio delle proprie funzioni inerenti alla procedura in oggetto.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO (artt. 15 e 23 del Regolamento)

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno o parziale, in forza nelle sedi di costituzione delle RSU di cui all'allegato C del Regolamento alla data delle elezioni, anche in posizione di distacco o comando presso altre Amministrazioni.

I dipendenti eventualmente assunti dopo la data di inizio delle procedure elettorali ed in servizio alla data delle votazioni hanno diritto di voto se in possesso dei requisiti di cui sopra, senza che ciò comporti alcuna modifica sulle procedure elettorali già attivate. Analogamente, i provvedimenti di mobilità interna disposti dopo la data di annuncio della procedura elettorale non avranno rilevanza ai fini delle elezioni e non comporteranno la modifica delle liste elettorali.

L'assenza dal servizio dei lavoratori elettori, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di voto, non è soggetta a recupero; tale assenza dovrà essere giustificata mediante attestazione del Presidente o di uno dei componenti del seggio, con la precisazione dell'orario di votazione.

Al personale che presta servizio nelle stazioni forestali distanti dal luogo della votazione è consentito l'uso del mezzo dell'Amministrazione per recarsi al seggio elettorale e per il tempo strettamente necessario all'esercizio del voto.

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE (art. 17 del Regolamento)

L'attività dei componenti la Commissione elettorale è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato, sino alla conclusione delle procedure elettorali.

Nell'ambito di tale attività gli stessi componenti, per motivate esigenze da rappresentare a questa Direzione Generale a cura del Presidente della Commissione possono usufruire di quote di straordinario ed essere inviati in missione presso le sedi nelle quali dovranno essere allestiti i seggi elettorali.

Questa Direzione Generale provvederà alla liquidazione degli straordinari e delle missioni effettuate sulla base delle comunicazioni del Presidente della Commissione e compatibilmente con la dotazione finanziaria complessiva a disposizione. Le altre amministrazioni provvederanno nei confronti dei propri dipendenti.

Per l'assenza dei componenti della Commissione elettorale per la partecipazione ai lavori del medesimo organismo, gli Uffici si limiteranno a imputare a servizio (codice SAP SER, attesa la mancanza di un apposito giustificativo) solo quella effettuata nell'ambito dell'orario convenzionale di servizio (8.00–14.00 e, unicamente nelle giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano, 16.00-19.00; per il personale forestale si intende il turno di lavoro programmato); le prestazioni effettuate presso la Commissione suddetta fuori dall'orario convenzionale o turno di lavoro, non dovranno trovare in alcun modo riscontro nel sistema.

Per quanto riguarda invece le missioni, il dipendente interessato effettuerà il caricamento nel sistema sulla propria struttura; questa Direzione provvederà all'approvazione.

COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI (art. 19 e 28 del regolamento)

Per quanto riguarda i componenti dei seggi elettorali (presidenti e scrutatori), per la durata delle operazioni elettorali (dal giorno antecedente alla votazione a quello successivo alla chiusura dei seggi), l'attività dagli stessi svolta durante l'orario convenzionale di lavoro è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato. Pertanto, l'assenza dal servizio nella suddetta fascia oraria sarà registrata nel sistema SAP come servizio.

Non verrà riconosciuto alcuno straordinario.

L'art. 28, comma 6 del regolamento prevede che eccezionalmente possa essere concesso un giorno di riposo compensativo ricadente nel giorno di calendario successivo a quello in cui vengono iniziate le operazioni di scrutinio. Tale riposo verrà accordato unicamente qualora lo scrutino si protragga oltre l'orario ordinario e non oltre le ore 22 del giorno dell'inizio delle operazioni.

La partecipazione alle operazioni elettorali da parte dei suddetti componenti dovrà essere documentata mediante apposita certificazione rilasciata dal presidente del Seggio elettorale, il quale autocertificherà altresì la propria partecipazione.

La presente nota, pubblicata in INTRAS, dovrà essere portata a conoscenza del personale.

Il Direttore Generale

Giuseppe Manca